

Regione Lazio

Leggi Regionali

Legge Regionale 11 agosto 2021, n. 14

Disposizioni collegate alla legge di Stabilit  regionale 2021 e modifiche di leggi regionali

Art. 52
(Fondo per lo sviluppo delle smart cities)

1. La Regione supporta gli enti locali promuovendo l'adozione di strategie di pianificazione urbanistica per la realizzazione di città efficienti, partecipative, inclusive, moderne, sostenibili e turisticamente attrattive, anche grazie all'utilizzo di tecnologie digitali, in grado di garantire un elevato livello di qualità della vita dei cittadini, di ridurre le disuguaglianze economico-sociali e di accrescere la competitività delle imprese del sistema economico laziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi in favore dei comuni, della Città metropolitana di Roma capitale e delle province per la realizzazione di studi e progetti strategici diretti a implementare modelli di *smart cities* integrate e inclusive, incentrati sull'innovazione e l'ottimizzazione dei servizi, l'impiego diffuso di sistemi tecnologici connessi e interattivi, lo sviluppo della mobilità sostenibile, l'efficientamento energetico e la valorizzazione del capitale sociale e ambientale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi, prioritariamente, per il finanziamento degli studi e dei progetti strategici realizzati in collaborazione con università, micro, piccole e medie imprese e *start up* innovative, che si occupino di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle *smart cities and communities* e che abbiano la sede legale o operativa nel Lazio.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, previa concertazione con il Consiglio delle autonomie locali (CAL) ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 26 febbraio 2007, n. 1 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali) e successive modifiche, sentite le commissioni consiliari competenti e in coerenza con la programmazione economica europea, statale e regionale, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività", titolo 1 "Spese di parte corrente" del "Fondo per lo sviluppo delle *smart cities*", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

6. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP5 - Un'Europa più vicina ai cittadini.

Art. 53
(Interventi per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti)

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo della competitività territoriale e l'offerta di prestazioni qualificate e differenziate a tutela degli operatori e dei cittadini sul territorio regionale, promuove, nel rispetto della normativa europea e statale vigente, l'esercizio in forma societaria e associata delle attività professionali svolte dai professionisti regolarmente iscritti ad albi o elenchi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile e da quelli che esercitano professioni non organizzate in ordini e

collegi di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e successive modifiche.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di lavoro, di concerto con l'assessore competente in materia di sviluppo economico e attività produttive, sentite le commissioni consiliari competenti, definisce il piano degli interventi e della relativa spesa in attuazione della finalità di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 03 "Sostegno all'occupazione" della missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese per favorire lo sviluppo di forme societarie e associative tra professionisti", la cui autorizzazione di spesa, pari ad euro 300.000,00, per l'anno 2021 e ad euro 600.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2021-2023, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.

5. Alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere le risorse del POR Lazio FESR 2014 - 2020 - Asse 3 "Competitività", nonché le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, specificatamente, il Programma operativo FESR, OP1 - Un'Europa più intelligente ed il Programma operativo FSE, OP4 - Un'Europa più sociale.

Art. 54

(Misure volte all'adozione di procedure semplificate per l'assegnazione dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea)

1. La Regione al fine di consentire, nell'ambito delle politiche di sviluppo dell'Unione europea, uno sviluppo economico e occupazionale nonché un uso razionale delle relative risorse, promuove l'adozione di procedure semplificate volte a garantire un'assegnazione tempestiva ed effettiva dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, una quota di fondi UE delle risorse dei programmi operativi sostenuti dal Fondo europeo di sviluppo rurale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) è assegnata ai beneficiari privilegiando, compatibilmente con le pertinenti disposizioni europee, il ricorso a procedure valutative a sportello di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) e favorendo, in tale ambito, le iniziative che prevedano una maggiore compartecipazione dei privati.